Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 17 maggio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 aprile 1949, n. 208.

Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753, è modificato come segue:

« Per i lavori riguardanti la costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e le stazioni radiotelegrafiche, i quali richiedano una prestazione continuativa e per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, nonchè per il servizio automezzi e per i lavori di pulizia, di facchinaggio e di operaio, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafici è autorizzata ad avvalersi, nei limiti delle effettive necessità dei servizi, di operai temporanei con l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico di tale categoria di salariati e col trattamento economico loro spettante in rapporto alla rispettiva categoria di inquadramento.

« La presente disposizione vale, per quanto applicabile, anche per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 21 aprile 1949, n. 209.

Modificazioni al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396, per il ripristino e completamento della ferrovia Umbertide-Sansepolcro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396, è modificato come segue:

Art. 3. — La spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del presente decreto sarà imputata sulle somme da stanziarsi per gli esercizi 1948-1949, 1949-1950 e 1950-1951 in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 21 aprile 1949, n. 210.

Autorizzazione straordinaria di spesa di L. 1.500.000.000 per sussidi integrativi di esercizio ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per la concessione dei sussidi integrativi di esercizio di cui all'art. 27, lettera *b*), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-1949.

Art. 2.

I sussidi integrativi di esercizio possono essere accordati per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna di preminente interesse pubblico sempre che i concessionari abbiano applicato tutti i provvedimenti consentiti per l'adeguamento delle tariffe ed attuino quei provvedimenti che risultino idonei a migliorare le condizioni dei servizi e i risultati economici della gestione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1949, n. 211.

Composizione della Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei coni delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, col quale venne istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei coni delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Ritenuta la opportunità di avvalersi dell'opera della predetta Commissione nei riguardi dell'allestimento della nuova monetazione metallica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione permanente tecnico-artistica di cui al regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, con l'incarico di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali ed i relativi coni e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione, allo scopo di mantenere intatte le tradizioni artistico-monetarie nazionali, è composta come appresso:

presidente:

il Sottosegretario di Stato per il tesoro;

vice presidente:

il direttore generale del Tesoro;

membri:

un funzionario di grado 5° dell'Amministrazione centrale del tesoro, con facoltà di sostituire nella vice presidenza il direttore generale del Tesoro in caso di sua assenza;

due personalità nel campo dell'arte e della storia dell'arte;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle belle arti;

un rappresentante del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

un rappresentante dell'Accademia di belle arti in Roma;

un rappresentante dell'Insigne Accademia nazionale di San Luca;

il direttore della Scuola dell'arte della medaglia;

il direttore della Zecca;

il vice direttore della Zecca;

l'incisore capo della Zecca.

Le mansioni di segretario della Commissione saranno espletate da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione del tesoro.

Art. 2.

Le nomine delle persone chiamate a partecipare alla Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro.

I componenti non di diritto durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1949, n. 212.

Norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati;

Visto il decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, che apporta modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320;

Visto il decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, concernente l'estensione degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati ed al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Coloro che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, per poter conseguire, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del decreto stesso, i benefici previsti dalle disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra, devono dimostrare di aver prestato, per un effettivo periodo di tempo non inferiore a novanta giorni, anche se non consecutivi, servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali:

a) per gli sminatori le operazioni compiute sui campi minati, dirette allo sminamento dei campi stessi;

b) per i rastrellatori di ordigni esplosivi diversi dalle mine:

1) ogni missione compiuta su terreno non ancora bonificato, per la ricerca e il brillamento dei proietti;

2) il trasporto di proietti dal luogo di rinvenimento a quello di brillamento o di scaricamento;

3) l'inertizzazione o distruzione di bombe da aerei;

4) i sopraluoghi e le successive operazioni compiute su richiesta dell'autorità militare o di pubblica sicurezza in località e locali ove vennero rinvenuti ordigni esplosivi di qualunque genere;

5) rimozione di mine isolate fuori dei campi minati.

La condizione del periodo minimo di novanta giorni non è richiesta per coloro che siano rimasti feriti, per scoppio di ordigno esplosivo, in occasione della bonifica dei campi minati e del rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Art. 2.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla concessione prevista dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, gli interessati devono presentare domanda, diretta al Ministero della difesa, alla Direzione dei lavori del genio o alla Direzione di artiglieria nella circoscrizione delle quali essi hanno lavorato, a seconda che trattisi di sminatori o di rastrellatori di ordigni esplosivi diversi da mine.

Le domande dovranno pervenire alle predette Direzioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e dovranno essere corredate di tutti i documenti atti a comprovare che i richiedenti si trovino nelle condizioni richieste dall'art. 1 del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, nonchè dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Le Direzioni dei lavori del genio e le Direzioni di artiglieria accerteranno se ricorrono le condizioni volute dal presente decreto e trasmetteranno quindi la domanda, con i documenti ed il risultato degli accertamenti eseguiti, assieme al proprio motivato parere, al Ministero della difesa, che rilascerà apposito certificato a coloro cui il diritto verrà riconosciuto.

Sarà tenuto un registro dei certificati che saranno rilasciati.

Art. 4.

Agli sminatori dei campi minati ed ai rastrellatori di ordigni esplosivi diversi dalle mine, di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, si applicano, per la concessione del distintivo d'onore per i mutilati ed invalidi di guerra, le norme dell'Istruzione per l'esecuzione del regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, approvate con il decreto Ministeriale 6 novembre 1916.

Art. 5.

Le domande di cui all'art. 2 della suddetta Istruzione devono essere presentate alla Direzione dei lavori del genio o alla Direzione di artiglieria nella cui circoscrizione il richiedente è rimasto infortunato, secondo che trattisi di infortunio occorso nell'espletamento delle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Le domande devono pervenire alle predette Direzioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le Direzioni stesse disporranno quindi ai sensi del citato art. 2 e degli articoli 3 e 4 della Istruzione.

Art. 6.

La Direzione dei lavori del genio e la Direzione di artiglieria nel trasmettere le domande al Ministero, uniranno agli altri documenti una dichiarazione del direttore dalla quale risulti se il richiedente si trovi o meno nelle condizioni previste dalla legge per la concessione del distintivo d'onore per i mutilati ed invalidi di guerra, indicando inoltre la data e la località dove il richiedente stesso è rimasto infortunato.

Art. 7.

I reclami di cui all'art. 8 della citata Istruzione dovranno essere trasmessi tramite le Direzioni lavori del genio e le Direzioni di artiglieria.

Art. 8.

La variazione matricolare prevista dall'art. 10 della Istruzione sarà così indicata: « Autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore per i mutilati, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815 ».

Art. 9.

Le norme del presente decreto valgono, altresì, per il personale al quale, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320, quali risultano successivamente modificati.

In tal caso la variazione matricolare prevista dal precedente art. 8, sarà così indicata: « Autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore per i mutilati, in applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, e dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 213.

Rilevazione dei dati statistici riguardanti la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati, nonchè ogni altra rilevazione statistica necessaria per le esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organizzazioni, istituti od enti internazionali.

Art. 2.

Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1952.

Art. 3.

Per le infrazioni agli obblighi derivanti dal presente decreto si osservano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, modificati dall'art. 7 secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1949, n. 214.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Tommaso Apostolo, a Monteantico e di San Giovanni Evangelista, a Casenovole, ambedue località del comune di Civitella Paganico (Grosseto).

N. 214. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 30 giugno 1948, relativo all'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Tommaso Apostolo, a Monteantico e di San Giovanni Evangelista, a Casenovole, ambedue località del comune di Civitella Paganico (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949, n. 215.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare un legato.

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1949, con quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bologna viene autorizzata ad accettare il legato della somma di L. 120.000 nominali, in titoli di Stato Rendita 5 %, disposto in suo favore dal defunto prof. Raffaele Gurrieri, con testamento olografo pubblicato il 31 gennaio 1944 per atti del notaio Giuseppe Collina di Bologna, per l'istituzione di tre premi di studio annuali a favore di laureati in giurisprudenza, in medicina e chirurgia e in scienze naturali dell'Università medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1949

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1949.

Sospensione del pagamento del contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura e dagli enti cooperativi similari alla Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, contenente disposizioni integrative della legge predetta;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1948, che determina il contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati;

Sentito il Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati;

Decreta:

Art. 1.

E' sospeso con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 marzo 1949 l'obbligo del pagamento del contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura e dagli enti cooperativi similari alla Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1801)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1949.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « IX Fiera nazionale della pesca e della caccia » in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del vice presidente della « IX Fiera nazionale della pesca e della caccia » pervenuta in data 22 aprile 1949;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Fiera nazionale della pesca e della caccia » che avrà luogo ad Ancona dal 15 luglio al 15 agosto 1949, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 3 maggio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1800)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1949.

Ripristino del casellario giudiziale presso il Tribunale di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, capoverso primo, e 22 capoverso primo, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale;

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno 1949 il Casellario giudiziale di Catania riprende la sua funzione e il Casellario centrale cessa contemporaneamente di farne le veci.

Dalla medesima data gli Uffici giudiziari sono tenuti ad inviare direttamente al predetto Casellario giudiziale tutte le schede di sua competenza.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1949

Il Ministro: GRASSI

(1813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 26 aprile 1949 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlo E. L. Manara, vice console onorario dei Paesi Bassi a Bari, con giurisdizione sulla Provincia stessa.

(1822)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 109

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 maggio 1949

		Dollaro	Franco svizzero
Borsa di	Bologna	575 —	141 —
»	Firenze	575 —	141 —
»	Genova	575 —	141 —
»	Milano	575 —	141 —
»	Napoli	575 —	141 —
»	Roma	575 —	141,50
»	Torino	575 —	141 —
»	Trieste	575 —	141 —
»	Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 16 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,70
Id. 3,50 % 1902	72,25
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,65
Redimibile 3,50 % 1934	76,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	96
Id. 5 % 1936	95,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100.05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,975
Id. 5 % convertiti 1951	100,225

Nel Bollettino n. 108 del 14 maggio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1949, la quotazione dei buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950), deve leggersi 100,075 anzichè 100,065.

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 16 maggio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	370105	28 —	Grossi Stefano fu Giovanni Battista, dom. a Robbio Lomellina (Novara).	Grossi Stefano fu Giovanni Battista, *interdetto sotto la tutela di Bagliani Giuseppe fu Carlo*, dom. a Robbio Lomellina (Novara).
Cons. 3,50 % (1906)	781869	700 —	Costamora *Domitilla* di Lorenzo, moglie di Cassina *Guglielmo* di Antonio, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Costamora Lorenzo fu Giobatta e Gobbi Barbara fu Serafino.	Costamora *Maria Domitilla* di Lorenzo moglie di Cassina *Giovanni Serafino Guglielmo*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	127955	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	278023	1.750 —	Giraudi Onorato fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Quirico Michelina di Battista, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Quirico *Battista* fu Giuseppe, dom. in Asti.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Quirico *Giovanni Battista* fu Giuseppe, dom. in Asti.
Id.	138772	423,50	Palladino *Angelina* di Antonio, moglie di Ruggieri Giacomo, dom. a Ferrazzano (Campobasso).	Palladino *Angelantonia* di Antonio, moglie, ecc., come contro.
Id.	511000	245 —	Palladino *Angiolina* fu Antonio, dom. a Ferrazzano (Campobasso).	Palladino *Angelantonia* fu Antonio, dom. a Ferrazzano (Campobasso).
Rend. 5 %	186666	80 —	Palladino *Angiolina* fu Antonio, moglie di Ruggieri Giacomo di Antonio, dom. a Ferrazzano (Campobasso).	Palladino *Angelantonia* fu Antonio moglie di Ruggieri Giacomo di Antonio, dom. a Ferrazzano (Campobasso).
Cons. 3,50 % (1906)	248324	420 —	Foa *Rosalia Annina* fu Elia, moglie del dottor Garelli Giovanni Giacomo Federico (chiamato Federico) di Giovanni Luca, dom. in Ceresole d'Alba (Cuneo), vincolata per dote.	Foa *Anna Rosalia* fu Elia, ecc., come contro.
Id.	435779	357 —	Gabasio Adele fu Carlo, moglie di Ramasco *Antonio* fu Giovanni Maria, dom. in Sagliano Micca, vincolata.	Gabasio Adele fu Carlo moglie di Ramasco *Vittor Antonio*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 aprile 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1684)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Catignano, Civitaquana e Loreto Aprutino (Pescara).

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 gennaio 1949, nella zona di Catignano, Civitaquana e Loreto Aprutino (Pescara), della estensione di ettari 1350 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del *testo unico delle norme per la protezione della* selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1950.

(1750)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Castiglione Messer Raimondo, Montefino e Castilenti (Teramo).

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Teramo, dell'estensione di ettari 1800, compresa nei comuni di Castiglione Messer Raimondo, Montefino e Castilenti, delimitata dai seguenti confini:

dal fiume Fino, strada rotabile per Castilenti fino alla località San Romualdo sulla strada provinciale di Elice-Cellino; tale strada fino all'incrocio con la strada comunale per Appignano; tale strada fino ad Appignano; mulattiera fino al fiume Fino; sponda sinistra di tale fiume fino alla strada per Castilenti.

(1752)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice dei concorsi a posti di coadiutore e di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti i precedenti decreti n. 53230/20400.12.69 del 20 maggio 1948 e n. 53230/20400.12.69 del 20 maggio 1948, con i quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per i concorsi pubblici per titoli ed esami ai posti di coadiutore e di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo;

Visto il decreto n. 50967/20400.12.69 del 2 marzo 1949, con cui è stato sostituito un membro della Commissione esaminatrice per i concorsi medesimi;

Vista la lettera della Prefettura di Rovigo in data 28 marzo 1949, n. 2438, Div. San., con la quale si comunica che il vice prefetto dott. Francesco De Felice, trasferito altrove, trovasi nell'impossibilità di presiedere alla Commissione esaminatrice per i concorsi pubblici per titoli ed esami ai posti di coadiutore e di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Rovigo;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Giovanni Erenda è nominato presidente della Commissione esaminatrice per i concorsi pubblici per titoli ed esami ai posti di coadiutore e di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Rovigo, in sostituzione del dott. Francesco De Felice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Rovigo.

Roma, addì 16 aprile 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1715)

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice dei concorsi a posti di coadiutore e di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti i precedenti decreti n. 52880/20400.12.69 del 20 maggio 1948 e n. 52880/20400.12.69 del 14 maggio 1948, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice per i concorsi pubblici per titoli ed esami ai posti di coadiutore e di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo;

Visto il decreto n. 50967/20400.12.69 del 2 marzo 1949, con cui è stato sostituito un membro della Commissione esaminatrice per i concorsi medesimi;

Vista la lettera della Prefettura di Rovigo in data 28 marzo 1949, n. 2438, Div. San., con la quale si comunica che il vice prefetto dott. Francesco De Felice, trasferito altrove, trovasi nell'impossibilità di presiedere la Commissione esaminatrice per i concorsi pubblici per titoli ed esami ai posti di coadiutore e di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Rovigo;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Giovanni Erenda è nominato presidente della Commissione esaminatrice per i concorsi pubblici per titoli ed esami ai posti di coadiutore e di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo, in luogo del vice prefetto dottor Francesco De Felice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Rovigo.

Roma, addì 15 aprile 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1716)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a dieci posti di disegnatore in prova nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali (gruppo C), indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 1° agosto 1946, con il quale fu indetto un concorso per esami a dieci posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° agosto 1946 ed i candidati in essa compresi sono, nel medesimo ordine, dichiarati vincitori del concorso stesso:

NOMINATIVO	Media delle prove scritte	Voto orale	Votazione complessiva
1. Denti Orlando, avventizio	8,250	9,000	17,250
2. Porcu Carta Nestore, avventizio	7,250	8,250	15,500
3. Pasquali Valerio, diurnista	7,750	7,500	15,250
4. Greci Ettore, avventizio	8,000	7,100	15,100
5. Celle Paolo, avventizio	7,250	7,750	15,000
6. Caracciolo Luigi, avventizio (1)	7,875	7,100	14,975
7. Manca Ignazio, avventizio	7,625	6,500	14,125
8. Moroni Angelo, avventizio	7,500	6,500	14,000
9. Giannini Romanino, avventizio	7,000	6,000	13,000

(1) Ammesso a sostenere le sole prove orali nel concorso riservato non avendo sostenuto le prove orali nel concorso originario a dodici posti di disegnatore (decreto Ministeriale 5 aprile 1941).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1949
Registro Finanze n. 5, foglio n. 272. — BENNATI

(1808)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.